

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE n. 1121

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

OGGETTO: Chiarimenti in merito agli effetti dell'inserimento dei geositi nel Catasto regionale, agli eventuali vincoli di tutela e alle risorse destinate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico piemontese

Premesso che

la legge regionale 6 ottobre 2023, n. 23, recante "Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico", riconosce l'interesse pubblico della geodiversità e del patrimonio geologico, identifica nei geositi e nei geoparchi elementi di particolare valore scientifico, culturale e paesaggistico e promuove la conservazione, il miglioramento della conoscenza e della gestione, nonché la valorizzazione scientifica, didattica, culturale e turistica dei siti geologici, nel rispetto dei principi e delle disposizioni statali e comunitarie in materia; la medesima legge definisce il geosito come "qualsiasi sito in cui è possibile individuare un interesse geologico di rilevante valore per la conservazione" e il geoparco come un territorio dai confini definiti con patrimonio geologico particolare e strategia di sviluppo sostenibile

la stessa legge regionale prevede, all'articolo 4, l'istituzione presso la struttura regionale competente del Catasto regionale dei geositi, costituito dagli elenchi dei geositi e da un archivio fruibile e consultabile in rete, integrato con l'infrastruttura geografica regionale, in conformità con il Repertorio nazionale dei geositi dell'ISPRA; prevede inoltre che la Giunta regionale promuova forme di collaborazione con università, enti di ricerca, agenzie regionali, enti territoriali, ordini professionali, società e associazioni attive nella promozione del patrimonio geologico-ambientale.

l'articolo 5 della L.R. 23/2023 dispone che la Regione sostenga la conservazione del patrimonio geologico anche attraverso iniziative promosse dai soggetti proprietari o gestori dei beni e delle proprietà oggetto di recupero conservativo e stabilisce che l'accesso ai geositi e ai geoparchi sia libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, nonché eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive; tale formulazione rende necessario chiarire se l'inserimento nel Catasto regionale produca, di per sé, effetti conformativi, prescrittivi o limitativi, oppure se abbia esclusivamente valore ricognitivo, conoscitivo e programmatico.

l'articolo 7 della medesima legge prevede che la Regione concorra alla valorizzazione e promozione dei geositi e dei geoparchi attraverso il sostegno al recupero conservativo, compresi i

sentieri di accesso, la posa di tabelle informative, la progettazione e realizzazione di percorsi tematici per la fruizione geoturistica, la creazione di strutture per facilitare l'accessibilità con particolare riguardo alle persone con disabilità, la posa di cartelli concernenti norme e comportamenti da adottare per la cura del patrimonio geologico, attività formative specifiche e valorizzazione didattica; lo stesso articolo stabilisce che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approvi entro il 30 settembre di ciascun anno il programma annuale degli interventi per la conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio geologico, comprensivo degli obiettivi, delle iniziative oggetto di finanziamento, delle priorità territoriali e del piano finanziario dei fondi a bilancio.

con deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2024, n. 17-522, è stato approvato il regolamento regionale attuativo dell'articolo 8 della L.R. 23/2023, poi emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2024, n. 7/R; la DGR specifica che il regolamento è allegato alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale e che il provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione.

il regolamento regionale 7/R/2024 disciplina i criteri per la ricognizione e classificazione dei geositi e le modalità di acquisizione, aggiornamento, gestione e divulgazione dei dati raccolti per la formazione del Catasto regionale; esso stabilisce che la ricognizione avvenga attraverso l'inserimento nel Catasto regionale e che, a parità di interesse, siano preferiti i geositi in proprietà pubblica o comunque in disponibilità pubblica, collocati in zone protette, siti della Rete Natura 2000 o geoparchi UNESCO, gestiti da enti territoriali, fondazioni senza scopo di lucro e associazioni del Terzo settore, caratterizzati da permanenza nel tempo, inseriti in itinerari turistici o supportati da solida bibliografia scientifica.

il regolamento prevede inoltre che le schede del Catasto contengano informazioni su ubicazione, inquadramento, riferimenti catastali e cartografici, geodiversità, interessi scientifici e contestuali, relazioni con l'ambiente e il territorio, eventuali fenomeni di instabilità, attività antropiche che possono generare impatti, accessibilità, visibilità, stato di conservazione, fattori di degrado, note per la tutela, conservazione e valorizzazione e grado di interesse; il grado di interesse è valutato sulla base di parametri quali integrità, rarità, significatività, importanza scientifica, didattica, divulgativa, estetica, ecologica, storico-culturale, accessibilità e stato di conservazione.

il Catasto regionale, secondo il regolamento, è un archivio regionale consultabile in rete, implementato e aggiornato almeno ogni cinque anni e secondo necessità; è gestito dalla struttura regionale competente in materia geologica con la collaborazione di ARPA Piemonte e costituisce fonte informativa di aggiornamento della Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi, finalizzata a supportare attività di pianificazione, governo e tutela del territorio.

la Regione Piemonte, nella propria scheda informativa sul "Progetto Catasto Geositi", afferma che la creazione del Catasto è coordinata con l'Inventario nazionale ISPRA e che la valorizzazione del patrimonio geologico piemontese riguarda attività scientifiche e turistico-culturali; la stessa scheda segnala che in Piemonte sono già catalogati numerosi geositi nell'Inventario nazionale e che la costruzione del Catasto regionale richiede un'attenta analisi scientifica e territoriale per selezione, catalogazione e descrizione.

con DGR n. 20-1144 del 26 maggio 2025 è stato istituito il Catasto dei Geositi della Regione Piemonte e, con determinazione dirigenziale n. 1109 del 30 maggio 2025, è stato approvato un

primo elenco di geositi e pubblicato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la proposta di nuovi geositi; l'avviso era rivolto a uffici regionali, università, enti di ricerca, enti strumentali e agenzie della Regione Piemonte, associazioni competenti nel settore geologico e minerario, enti territoriali, ATL, ordini professionali e privati cittadini.

con determinazione dirigenziale n. 148/A1819C/2026 del 2 febbraio 2026 è stato approvato l'elenco di 30 geositi da aggiungere al Catasto regionale, derivanti dall'istruttoria delle 43 schede pervenute a seguito della manifestazione di interesse; nell'allegato sono indicati nome, provincia e grado di interesse dei geositi, mentre ulteriori dati saranno inseriti successivamente nel database costituente il Catasto regionale.

L'Inventario nazionale dei Geositi ISPRA è gestito tramite geodatabase liberamente consultabile e raccoglie informazioni identificative, geografiche e descrittive dei geositi, con attenzione anche a fruibilità, stato di conservazione e tutela; l'indicatore ambientale ISPRA segnala che i geositi sono siti geologici di importanza tale da determinare un interesse alla conservazione e alla tutela, e che, al 30 settembre 2025, i geositi individuati, descritti e inventariati nella banca dati ISPRA sono circa 2.100.

ISPRA indica, tra i principali riferimenti normativi nazionali, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", pur precisando che non esistono obblighi normativi nazionali specifici per l'indicatore "geositi"; ciò rende opportuno verificare, sito per sito, l'eventuale sovrapposizione con vincoli paesaggistici, ambientali, naturalistici, idrogeologici, archeologici, paleontologici, minerari, estrattivi, di area protetta, Rete Natura 2000 o altri regimi di tutela già vigenti.

la L.R. 23/2023, all'articolo 12, ha quantificato in fase di prima applicazione oneri complessivi pari a 538.000 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, di cui 268.000 euro in spesa corrente e 270.000 euro in conto capitale, con stanziamenti sulle missioni relative allo sviluppo sostenibile, tutela del territorio e ambiente; inoltre, la norma ha previsto risorse per le annualità 2023, 2024 e 2025, ma occorre chiarire se e in quale misura tali risorse siano state effettivamente impegnate, liquidate o riprogrammate e se siano previste ulteriori dotazioni per il triennio successivo.

con determinazione dirigenziale n. 3071/A1819C/2023 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Piemonte, ARPA Piemonte e Università degli Studi di Torino per la realizzazione del Catasto regionale dei geositi e la valorizzazione del patrimonio geologico piemontese, con impegno di 70.000 euro sul capitolo 153115 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025; successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1663/A1819C/2025, sono stati impegnati ulteriori 10.000 euro a favore di ARPA Piemonte sul capitolo 217243/2025, denominato "Contributi per attività di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico (Artt. 6 e 7 L.R. 23/2023)", per il completamento delle attività relative alla progettazione e realizzazione del geoportale per la rappresentazione e valorizzazione dei geositi.

considerato che

l'inserimento di un sito nel Catasto regionale dei geositi può produrre effetti rilevanti sul piano della conoscenza, della pianificazione territoriale, della gestione ambientale, della valorizzazione turistica e didattica, nonché della programmazione degli interventi pubblici, ma non appare esplicitato in modo univoco se esso determini anche l'applicazione automatica di vincoli,

prescrizioni, limitazioni d'uso o obblighi specifici in capo a proprietari, gestori, Comuni o altri soggetti pubblici e privati;

il tema è particolarmente rilevante anche per i Comuni, gli enti territoriali, gli enti gestori delle aree protette, le ATL, le associazioni e le comunità locali, poiché la valorizzazione dei geositi può rappresentare un'opportunità di sviluppo sostenibile, turismo lento, educazione ambientale, fruizione accessibile e rigenerazione dei territori, ma richiede chiarezza circa responsabilità gestionali, eventuali obblighi di tutela, strumenti di pianificazione e disponibilità finanziarie;

il fatto che, per i 30 geositi aggiunti con la DD n. 148/A1819C/2026, l'allegato indichi per ora esclusivamente nome, provincia e grado di interesse, rinviando l'inserimento degli ulteriori dati al database del Catasto regionale, rende opportuno conoscere se siano già state svolte verifiche in merito a proprietà, regime urbanistico, vincoli paesaggistici o ambientali, accessibilità, stato di conservazione, fattori di degrado, attività antropiche incidenti, eventuali pericolosità naturali e necessità di interventi;

la Regione è tenuta, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 23/2023, ad approvare annualmente il programma degli interventi per la conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio geologico, con indicazione del piano finanziario dei fondi a bilancio, e, ai sensi dell'articolo 9, a presentare alla Commissione competente una relazione contenente i principali dati e le azioni connesse all'applicazione della legge, nonché l'entità e i destinatari dei benefici erogati;

la sottoscritta Consigliera regionale interroga la Giunta e l'Assessore competente per sapere

se l'inserimento dei geositi nel Catasto regionale, e in particolare dei primi 23 geositi approvati con DD n. 1109/A1819C/2025 e dei successivi 30 geositi approvati con DD n. 148/A1819C/2026, determini di per sé l'applicazione di vincoli, prescrizioni, limitazioni d'uso, obblighi gestionali o effetti conformativi sul territorio, oppure se abbia natura esclusivamente ricognitiva, conoscitiva, classificatoria e programmatoria;

se, per ciascuno dei geositi inseriti o in corso di inserimento nel Catasto regionale, la Regione abbia già verificato la presenza di vincoli o regimi di tutela preesistenti, con particolare riferimento a vincoli paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004, vincoli idrogeologici, aree protette regionali o nazionali, siti della Rete Natura 2000, beni culturali o paleontologici, aree archeologiche, aree minerarie o estrattive, strumenti urbanistici comunali, piani paesaggistici, piani d'area o altri strumenti di pianificazione territoriale e ambientale;

se la Giunta intenda rendere pubblica, all'interno del Catasto regionale o di altri strumenti informativi regionali, per ciascun geosito, una scheda completa e facilmente consultabile che riporti non solo nome, localizzazione e grado di interesse, ma anche proprietà, accessibilità, stato di conservazione, fattori di degrado, rischi o pressioni antropiche, vincoli esistenti, eventuali limitazioni alla fruizione, soggetto gestore, indicazioni di tutela, fabbisogni di manutenzione e potenzialità di valorizzazione turistica, culturale, didattica e scientifica;

se l'inserimento nel Catasto regionale dei geositi comporti obblighi di comunicazione o coordinamento con i Comuni interessati, gli enti proprietari, i soggetti gestori, gli enti parco, le ATL

e le comunità locali, e se siano previste forme di partecipazione o consultazione territoriale prima dell'inserimento definitivo dei geositi o nella fase di definizione delle misure di tutela e valorizzazione;

se la Giunta abbia approvato, per l'anno 2025 e/o per l'anno 2026, il programma annuale degli interventi per la conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio geologico previsto dall'articolo 7, comma 2, della L.R. 23/2023, e, in caso affermativo, quali siano gli interventi previsti, i soggetti beneficiari, le priorità territoriali, le risorse stanziare e i capitoli di bilancio utilizzati;

se, oltre alle risorse già impegnate per la convenzione con ARPA Piemonte e Università degli Studi di Torino e per la realizzazione del geoportale, siano stati stanziati o si intenda stanziare fondi specifici per interventi materiali di conservazione e valorizzazione dei geositi, quali recupero conservativo, messa in sicurezza dei sentieri di accesso, cartellonistica, percorsi tematici, accessibilità per persone con disabilità, strumenti digitali di fruizione, attività didattiche, formazione, promozione geoturistica e sostegno ai soggetti gestori;

quale sia lo stato di utilizzo delle risorse previste dall'articolo 12 della L.R. 23/2023, quantificate in complessivi 538.000 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, specificando per ciascuna annualità gli importi stanziati, impegnati, liquidati, eventualmente non utilizzati o riprogrammati, i capitoli di bilancio interessati e le attività effettivamente finanziate;

se nel bilancio regionale 2026-2028 siano presenti capitoli, stanziamenti o linee di intervento dedicate alla conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico ai sensi degli articoli 6 e 7 della L.R. 23/2023, e, in caso negativo, se la Giunta intenda prevederli nei prossimi provvedimenti di variazione, assestamento o bilancio;

se la Regione intenda attivare bandi o misure dedicate a favore di Comuni, Unioni di Comuni, enti gestori di aree protette, enti territoriali, fondazioni senza scopo di lucro e associazioni del Terzo settore per progetti di valorizzazione dei geositi, anche prendendo a riferimento esperienze già avviate in altre Regioni in materia di conservazione e valorizzazione della geodiversità;

se la Regione abbia effettuato una ricognizione delle possibili fonti di finanziamento nazionali ed europee utilizzabili per i geositi, anche nell'ambito di programmi su ambiente, biodiversità, aree protette, turismo sostenibile, cultura, montagna, sviluppo locale, educazione ambientale, Interreg, fondi strutturali, FOSMIT, PNRR o altri canali compatibili, e quali iniziative intenda assumere per intercettare tali risorse;

se la Giunta intenda chiarire, anche con apposite linee guida rivolte ai Comuni e agli enti interessati, il rapporto tra Catasto regionale dei geositi, strumenti urbanistici e paesaggistici, pianificazione territoriale, disciplina delle aree protette, norme di tutela ambientale e regimi proprietari, al fine di evitare incertezze applicative e garantire una gestione omogenea del patrimonio geologico regionale;

se sia prevista una relazione alla Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione della L.R. 23/2023, comprensiva dell'elenco aggiornato dei geositi, del quadro dei vincoli esistenti,

dello stato di avanzamento del Catasto e del geoportale, delle risorse spese, delle risorse programmate e delle eventuali criticità emerse nell'applicazione della normativa;

se la Giunta intenda coinvolgere stabilmente ARPA Piemonte, Università, ISPRA, ordini professionali, enti locali, enti gestori delle aree protette, ATL, associazioni competenti e soggetti del Terzo settore nella costruzione di una strategia pluriennale di tutela e valorizzazione dei geositi piemontesi, capace di coniugare rigore scientifico, tutela del patrimonio naturale, accessibilità, educazione ambientale e sviluppo turistico sostenibile.